

QUALE COMPETENZA E QUALE RITO PER I FIGLI NATURALI?

Dopo il primo disorientamento, provocato da una normativa - legge 54/2006 - che nelle sue parti processuali non è stata per nulla discussa tra le associazioni degli specialisti, la dottrina prima (Zamagni e Villa, Dosi, Padalino, Servetti, consiglio direttivo A.I.M.M.F.) e la giurisprudenza poi (Tribunale per i Minorenni di Milano decreto 12 maggio 2006, Tribunale per i Minorenni di Trento decreto 11 aprile 2006, Tribunale per i Minorenni di Bologna 26 aprile 2006) hanno unanimemente ritenuto che dalla lettura dell'articolo 155 c.c. secondo comma, emerge senza ombra di dubbio la volontà del legislatore di concentrare le decisioni su affido, visite, casa e assegno di contributo al mantenimento, in capo ad un'unica autorità giudiziaria sia che si tratti di famiglie legittime che di fatto (articolo 4 legge 54/2006).

Tale principio si ricava già ad una analisi letterale del testo che dispone che adottando i “provvedimenti relativi alla prole” il giudice fissi “altresì” “la misura e il modo con cui ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli”.

Identico discorso vale per l’assegnazione della casa coniugale per la quale, ai sensi dell’articolo 155 quater c.c. “...dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori”.

Ciò unanimemente convenuto la discussione si è aperta invece su quale sia l’autorità giudiziaria chiamata a decidere in caso di figli naturali.

A questo punto la dottrina e la giurisprudenza si sono nettamente spaccate in due filoni distinti

1) Sostenitori della competenza del Tribunale Ordinario: i capiscuola di questa tesi (fatta propria dal T.M. di Milano) sono i magistrati Zamagni e Villa i quali prima in un lavoro dottrinale e poi in un provvedimento del 12 maggio 2006 hanno così individuato, per quanto compreso, i punti del problema:

- Articolo 38 disp. att. non è stato modificato;
- Art. 317 bis resta in vigore per il 1° comma e per la prima parte del secondo comma;

- La restante parte dell'articolo è stata “*integrata*” dei contenuti degli articoli 155 e seguenti c.c. come modificati dalla novella. “..*Su tale quadro normativo si innesta la legge 54/06 che, senza farsi carico di intervenire capillarmente con abrogazioni o richiami sulla complessiva normativa, ha utilizzato un richiamo diretto all'applicabilità di tutte le disposizioni della legge anche ai “procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati”*” (T.M. Milano provvedimento citato).
- Sotto il profilo sostanziale pertanto il giudice adito dai genitori per la regolamentazione dell'esercizio della potestà dovrà, anche per i genitori non coniugati, fare riferimento agli articoli 155 e seguenti c.c. e non più agli articoli 317 bis e 148 c.c.. Tale richiamo comporta che parte del contenuto dell'articolo 317 bis c.c., relativa all'ipotesi di intervento del giudice su istanza dei genitori è stato assorbito dalle nuove disposizioni, trattandosi di norme assolutamente incompatibili con la novella. Non può infatti ritenersi che il giudice nel caso di conflitto tra i genitori naturali sull'affidamento dei figli possa “disporre diversamente” in base ad una valutazione ampiamente discrezionale che ha come unico riferimento l'interesse esclusivo del minore dovendosi invece rigorosamente attenere alla “griglia argomentativa” di cui agli articoli 155 c.c. e seguenti come novellati dalla legge 54 del 2006 .
- Ergo la disciplina va applicata unitariamente (come sopra riportato).
- Quanto al giudice competente il Tribunale per i Minorenni di Milano, afferma che le norme (sostanziali e processuali) della legge 54/2006, presuppongono l'applicazione della disciplina degli articoli 706 e seguenti c.p.c. in quanto contengono disposizioni” che si innestano come nuovi commi o come nuovi articoli all'interno della disciplina del capo I titolo II libro IV c.p.c.”. E ancora: “... *Laddove si richiama l'applicazione ai figli naturali delle disposizioni della presente legge non si fa alcuna distinzione tra parte sostanziale e parte processuale che presuppone, come già sopra detto, l'applicazione delle norme di cui agli articoli 706 e seguenti c.p.c.*”.
- **Partendo da questo assunto, che poi vedremo errato, i magistrati ambrosiani**

concludono per l'incompetenza del Tribunale Minorile in quanto: “... Non risulta chiaro come si possa adattare tale procedura senza stravolgere la natura del Tribunale per i Minorenni e soprattutto superare il dettato dell'articolo 38 disp att. c.c. che prevede che per tali procedimenti (e quindi anche per il 317 bis c.c.) così come ampliato nell'interpretazione qui non condivisa, si provveda “in camera di consiglio” sentito il P.M.”, conclusione incompatibile con la dettagliata procedura regolata dagli articoli 706 e seguenti cpc..

- **Sempre a proposito del rito che regola le procedure** avanti il Tribunale per i Minorenni i giudici milanesi affermano: “.... Né si ritiene di poter adattare in questo caso volontaria giurisdizione e natura contenziosa del rito. Si fa riferimento a quanto occorso in relazione al procedimento di cui all'art. 269 c.c. per il quale le SS.UU. della Cassazione (numero 5629/1996 e 7170/1996) hanno confermato la natura camerale del procedimento pur con gli adattamenti necessari a garantire le parti in ordine alla competenza per territorio, al diritto di difesa e di prova, all'applicazione dei termini ordinari previsti dagli artt. 325 e 327 c.p.c.. In tal caso infatti, la Suprema Corte ha ritenuto di potere/dovere affermare l'applicabilità del rito camerale, pur con gli opportuni adattamenti alla tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi, mentre nel caso in esame, sarebbe necessario abbandonare il rito camerale al fine di applicare il rito di cui agli artt. 706 e seguenti c.p.c. da parte di un organo, il Tribunale per i Minorenni, che ha una specifica composizione la cui peculiarità, quanto alla presenza dei giudici onorari, è stata più volte sottolineata dalla Corte Costituzionale come fondamentale all'interno delle decisioni di competenza di questa A.G.

Applicando la procedura di cui agli artt. 706 e seguenti c.p.c. invece l'apporto dei giudici onorari verrebbe di fatto relegato alla fase finale della decisione attribuendo tali norme esclusivamente al Presidente prima ed al Giudice Istruttore poi, un potere decisorio sia in tema di provvedimenti provvisori che di istruttoria. La presenza di un organo specializzato non avrebbe pertanto più senso alcuno”.

- Ulteriore argomentazione a favore della tesi dell'incompetenza del T.M. i magistrati

milanesi rinvengono nel disposto del 708 4° comma c.p.c. novellato che prevede che il reclamo dei provvedimenti presidenziali avvenga dinanzi alla Corte d'Appello e non davanti alla Corte Sezione specializzata per i Minorenni.

2) Sostenitori della competenza del Tribunale per i Minorenni: decisamente più nutrito, è il gruppo che sostiene, per le più varie ragioni, questa seconda tesi: Dosi, Padalino, Servetti, Direttivo dell'AIMMF.

La prima delle argomentazioni di questo gruppo è:

- L'articolo 38 disp. att. non è stato modificato (nonostante in sede di lavori preparatori vi sia stata una specifica richiesta di emendamento dell'Onorevole Lussana, poi dalla stessa ritirato).

Afferma **Gianfranco Dosi** in “*Affidamento condiviso*” in www.minoriefamiglia.it: “*Il legislatore non ha voluto trasferire ai tribunali ordinari la competenza in materia di filiazione naturale perché non ha modificato l'articolo 38 disp. att. c.c. (dove si attribuiscono espressamente alla competenza del T.M. i procedimenti di cui all'articolo 317 bis).....*”.

“*...un problema di una certa rilevanza pratica è costituito dal dilemma se il T.M. acquisisce con la riforma anche la competenza ad emettere provvedimenti di natura economica o se questa competenza debba rimanere un'attribuzione del Tribunale Ordinario, con la conseguenza di riproporre il tema della duplicazione di giudici competenti su uno stesso minore: quello minorile in materia di affidamento e quello ordinario in materia economica*”.

“Riterrei che in base alla previsione esplicita contenuta nell'articolo 4 comma 2 della legge di riforma il T.M. acquisisca anche la competenza ad adottare provvedimenti in materia economica ... ne risulterà anche attribuita ai T.M. non solo la competenza ad emettere provvedimenti di natura economica, ma anche ad emettere i provvedimenti in ordine all'assegnazione della casa familiare (resi possibili in sede di filiazione naturale in seguito a Corte Cost. 13 maggio 1998 n. 166)”.

- Dello stesso parere è **Gloria Servetti** in “*Affido condiviso, prime osservazioni e nodi*

problematici” in www.unicostmilano.it la quale afferma, in relazione agli artt. 155 c.c. e ss., “l’applicabilità di questo nuovo impianto normativo alle controversie tra genitori naturali, ovvero a quelle controversie che sono – e dovrebbero restare non essendo stato modificato l’art. 38 disp. att. c.c. – di competenza del Tribunale minorile”.

- Anche l’autorevole **direttivo dell’AIMMF** (documento redatto dal Consiglio Direttivo relativo alla Legge 54/2006 in www.minoriefamiglia.it) si è espresso ufficialmente per la permanenza della competenza al T.M.: “*dalla normativa approvata si ricava in modo inequivoco la permanenza della competenza in capo al T.M., oltre che dei procedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c. anche di quelli di cui al 317bis c.c., non essendo stata assolutamente modificata dal legislatore tale norma, né tanto meno la norma di cui all’art. 38 disp. att. c.c. che prevede la competenza del TM riguardo a tali procedure; l’art. 155 c.c. riformato, inoltre, si riferisce ai genitori non distinguendo tra coniugati o non coniugati e l’art. 4 co. 2 della riforma dispone che sono applicabili le disposizioni della nuova normativa “anche ai procedimenti relativi ai figli dei genitori non coniugati”*”, con la conseguenza che il T.M. è chiamato a decidere su tutto il “pacchetto” della L. 54/2006, comprese questioni patrimoniali e casa.
- **Carmelo Padalino** in “*L’affidamento condiviso dei figli naturali*”, dopo aver richiamato la tesi di cui sopra circa la competenza complessiva del TM per affidamento, visite, contributo al mantenimento ed assegnazione della casa, la ritiene del tutto condivisibile per le seguenti ragioni:
 1. Mancata modifica dell’art. 38 disp. att. c.c.
 2. Volontà del legislatore di estendere alle coppie di fatto: “*l’applicazione delle nuove disposizioni introdotte dalla legge di riforma onde rendere molto più precisa la normativa riguardante l’affidamento dei figli naturali in caso di cessazione del rapporto di convivenza*” traducendo in norma di legge l’elaborazione giurisprudenziale che da tempo aveva esteso alle coppie di fatto i principi di diritto (compresa l’assegnazione della casa coniugale) sanciti per le famiglie legittime.

3. Il legislatore nell'art. 4 ha esteso l'applicabilità delle norme della L. 54/2006 ai “procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati”, laddove, se avesse voluto sancire la competenza del Tribunale Ordinario, avrebbe stabilito semplicemente l'applicabilità delle nuove disposizioni anche ai figli di genitori non coniugati, senza richiamare “i procedimenti”.
4. E' stato infatti accolto un emendamento dell'onorevole Bonito che prevedeva precisamente l'estensione della normativa ai “procedimenti riguardanti i figli di genitori non coniugati” e non semplicemente ai “figli di genitori non coniugati”. Conclude quindi Padalino affermando che “*l'avvenuta concentrazione di tutti i poteri in capo al TM dà piena attuazione all'art. 24 Cost. parificando la sorte dei figli legittimi a quelli naturali*”.

Sul rito applicabile davanti al T.M.:

Anche i sostenitori di questa seconda tesi trovano alcune difficoltà ad individuare il rito applicabile davanti al Tribunale dei Minorenni ed in particolare ad individuare le modalità per la tempestiva pronuncia di provvedimenti provvisori, analogamente a quanto previsto dall'art. 708 c.p.c. per la separazione.

Afferma **Padalino** in “L'affidamento condiviso” in www.minoriefamiglia.it “*Con riferimento alla disciplina processuale applicabile ai procedimenti relativi alla prole naturale, è da ritenere che il Tribunale dei Minorenni, dovendo pronunciarsi anche in ordine al mantenimento della stessa ed alla assegnazione della casa familiare, potrà adottare, nella generalità dei casi ed anche d'ufficio, i provvedimenti temporanei nell'interesse dei figli (analogamente a quanto previsto dall' art. 708 c.p.c.), in virtù di quanto disposto dall'art. 336 3° comma c.c., ritenendo sussistere in re ipsa il presupposto della “ urgente necessità”, in quanto legato all'esigenza di garantire serenità e stabilità alla prole naturale, a seguito della cessazione del rapporto di convivenza tra i genitori. Provvedimenti temporanei che potranno essere confermati, modificati o revocati, ex art. 742 c.p.c., a seguito dell'emanazione del decreto reso a conclusione del procedimento camerale”.*

Tale tesi suscita alcune perplessità in diritto in particolare relative alla costituzionalità

delle procedura camerali ex art. 111 Cost. e alla valutazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost), per quanto riguarda le procedura applicabili ai figli legittimi e naturali nel momento della crisi della coppia genitoriale.

Occorre quindi domandarsi se quella ipotizzata dall'Avv. Padalino sia l'unica soluzione o se ve ne siano altre più aderenti al dettato costituzionale.

Sull'applicabilità del cautelare uniforme:

Premesso che l'esponente esprime piena e totale condivisione sulla necessità della applicazione unitaria della disciplina degli artt. 155 e ss c.c., modificati dalla legge 54/2006 e premesso che l'esponente conviene altresì sulla competenza del Tribunale Minorenni ad applicare tutta la normativa di cui alla legge 54/2006 ai procedimenti relativi ai figli naturali, come d'altro canto sancito dalla giurisprudenza (T.M. Trento 11 aprile 2006, T.M. Bologna 26 aprile 2006) esprime le proprie perplessità sul rito applicabile ed osserva:

- Il rito della volontaria giurisdizione è da tempo “sotto osservazione” rispetto alla sua compatibilità con il nuovo testo dell' art. 111 Cost. che prevede tra l'altro al primo comma *“Che la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge”* intendendosi così: un modello processuale che non attribuisca al giudice estesi poteri discrezionali nel determinare le cadenze della procedura e nello stabilire le modalità da seguire per la formazione del proprio convincimento.
- A proposito della costituzionalità dei procedimenti camerali si richiama Proto Pisani (Relazione conclusiva del convegno organizzato dalla rivista “Questione giustizia”, 10 giugno 2000, sul tema dell' art. 111 Cost.) laddove afferma: **“La formula “regolato dalla legge” mi sembra che escluda la possibilità di considerare in regola con la Costituzione un modello processuale, nella specie quello previsto dagli artt. 737 e ss. c.p.c. in cui le uniche predeterminazioni legali attengono alla forma della domanda e del provvedimento finale del giudice, alla nomina del relatore, al potere di assumere informazioni e al reclamo”.**

- Quando la Corte Costituzionale è stata chiamata con ordinanze di rimessione delle Corti di Appello di Torino e Genova (C. Cost. 1/2002), a pronunciarsi su alcuni aspetti di incostituzionalità delle procedure camerali avanti il tribunale dei Minorenni, anziché sancire l'incostituzionalità delle norme portate alla sua attenzione ha emesso una sentenza interpretativa di rigetto affermando in sostanza che **la disciplina dei procedimenti camerali non è incostituzionale dal momento che se ne può dare una interpretazione "costituzionalmente orientata"**.
- In questo senso e partendo dal secondo comma dell'art. 12 delle preleggi è necessario domandarsi in primo luogo se esistano nel nostro ordinamento "... **disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe....**" che possano essere utilmente applicate, al fine di individuare una "*procedura d'urgenza*", costituzionalmente sostenibile, utile ad una definizione in via temporanea (ed urgente) delle questioni di cui agli articoli 155 e seguenti c.c. (affidamento, regime di visite, liquidazione del contributo al mantenimento dei figli e assegnazione casa coniugale) per le coppie di fatto.
- In questa direzione la risposta non può che essere positiva avuto riguardo all'esistenza nel nostro ordinamento del "*Procedimento cautelare uniforme*" introdotto dalla novella del 1990 e da ultimo modificato dalla legge 80/2005 (decreto competitività), pacificamente applicabile ex art. 669 *quaterdecies* "...ai provvedimenti previsti in questo capo, nonché in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali....".
- Né vale l'eccezione che l'art. 700 c.p.c. possa essere utilizzato unicamente in funzione cautelare-conservativa e non anticipatoria, visto il parere contrario della dottrina (per tutti: Luca Nela in "*Procedimenti cautelari, possessori, di istruzione preventiva, di separazione e divorzio nel decreto sulla competitività*" esposto al Convegno organizzato dal Consiglio dell'Ordine di Torino il 16 dicembre 2005 "... giova segnalare che per taluni i provvedimenti d'urgenza ex art. 700 possono avere natura tanto anticipatoria quanto conservativa (Caponi

“provvedimenti cautelari e azioni possessorie Foro it., 2005., V, C.837”

- Il primo autore che ha ipotizzato l'applicabilità del ricorso ex articolo 700 cpc anche avanti al Tribunale per i Minorenni è, a quanto consta, **Mario Finocchiaro** in “Guida al diritto n. 11 del 2006” pag. 52 ultimo paragrafo, il quale, pur ipotizzando la competenza del T.M. unicamente per le questioni relative all'affidamento ed al regime di visite, afferma che: “.....*Anche con specifico riferimento a quest'ultima ipotesi*, (delle questioni devolute in ogni caso alla competenza del T.M.), deve ritenersi che le parti possano chiedere l'adozione di provvedimenti di urgenza ex articolo 700 c.p.c., con la particolarità che, avverso i provvedimenti emessi dal T.M., in forza del comma 4 dell'articolo 38 disp att., il reclamo cautelare si propone davanti alla sezione di Corte di Appello per i Minorenni”.
- D'altro canto, giova ricordare che l'utilizzo della procedura ex articolo 700 cpc nei procedimenti avanti al T.M. non è una novità, occorre richiamare in questa sede infatti le sentenze: Corte Appello Roma 4 agosto 1995 (in *Dir. Fam. 1996*, pag. 1393), Corte Appello Roma 10 maggio 1993 (in *Dir. Fam. 1996*, pag. 1387) e Corte Appello L'Aquila 25 maggio 1999, (*in Famiglia e Diritto n. 4/1999* pag. 360) secondo le quali **la disciplina del cautelare uniforme risulta pacificamente applicabile alle procedure camerali minorili**.

Afferma la Corte di Roma nella prima delle sentenze citate: “....Considerato che l'ambito di applicazione del modello procedimentale dei procedimenti cautelari ex articolo 669 quaterdecies cpc, si applica a ed anche, in quanto compatibili “agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali”, il provvedimento di sospensione della potestà parentale emesso d'urgenza in via cautelare dal Tribunale per i Minorenni in composizione collegiale può essere reclamato, ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c., avanti la Corte di Appello, che, in caso di rilevante danno o di serio pericolo di rilevante danno per il minore, può sospendere l'esecuzione del provvedimento reclamato”.

Anche la Corte di Appello dell'Aquila ha riaffermato il principio dell'applicabilità del procedimento cautelare uniforme alle procedure camerali minorili, specificando tuttavia relativamente alla competenza del giudice del reclamo...: "*nondimeno ritiene la Corte che la competenza a decidere del reclamo proposto contro un provvedimento cautelare emesso dal tribunale in composizione collegiale, appartenga non alla Corte di Appello, quale giudice superiore* - come affermato dalla Corte di Roma - *bensì ad altra sezione dello stesso tribunale (o altro collegio in diversa composizione), o, in mancanza, al tribunale più vicino, così come previsto dall'art.669 terdecies comma 2 ultima parte c.p.c..."*

Vediamo dunque i presupposti e la coerenza costituzionale dell'applicazione della procedura cautelare uniforme ai procedimenti camerali davanti al T.M.

Presupposti

Il **fumus boni juris**, ovvero "la ragionevole apparenza del diritto", è del tutto evidente, visto che il provvedimento richiesto ha natura meramente anticipatoria e non cautelare-conservativa.

Quanto al **periculum in mora**, come sostiene **Padalino** (opera citata) " ...è *in re ipsa, in quanto legato all'esigenza di garantire serenità e stabilità alla prole naturale, a seguito della cessazione del rapporto di convivenza tra i genitori*"

Sotto il profilo di una interpretazione "costituzionalmente orientata"

- Esaminati i presupposti vediamo ora quali sono i vantaggi, sotto il profilo di una interpretazione coerente con il disposto dell'articolo 111 Cost., dell'introduzione di un giudizio avanti al T.M. ex articolo 700 cpc rispetto alla introduzione di un giudizio ex articolo 739 e seguenti cpc.
- **Competenza per materia e territorio.** Sotto questo profilo, sia che si tratti di richiesta di provvedimento *ante causam* o in corso di causa, nulla cambia tra le due procedure, essendo per entrambe competente il T.M. del circondario di residenza del minore.
- **Competenza funzionale:** l'articolo 669 quater secondo comma c.p.c. prevede una competenza funzionale del Presidente per i provvedimenti richiesti *ante causam* e

del Giudice Istruttore per quelli richiesti in corso di causa, tuttavia anche la Corte di appello di Torino, con provvedimento del 1 febbraio 1994 -Presidente ed estensore Mancinelli che si allega - ha ritenuto la competenza del collegio sul ricorso d'urgenza, (si trattava di un procedimento di appello ex articolo 17 legge 184/1983 e quindi di competenza del collegio) affermando “... *il rito è regolato dagli articoli 669 bis e seguenti cpc (introdotti dalla legge 353 del 1990) e dalle disposizioni transitorie della legge 477 del 1992, ed, alla stregua di tali disposizioni, la competenza dell'istruttore o del Presidente deve escludersi quando il ricorso sia proposto in pendenza del giudizio di merito avanti la Corte di Appello, organo ormai privo del magistrato istruttore.*

- **Forma della domanda.** È il ricorso per entrambe le procedure (700 e 739 cpc).
- **Procedimento:** il primo comma dell'articolo 669 sexies, risulta più dettagliato per quanto riguarda gli atti istruttori “*indispensabili in relazione ai presupposti ed ai fini del provvedimento richiesto*” rispetto allo scarno testo dell'articolo 738 cpc, che si limita a prevedere la nomina di un giudice relatore che riferisce in camera di consiglio “*assumendo informazioni*”.

Assai più consono al dettato dell'articolo 111 Costit è l'applicazione alle procedure minorili dell'articolo 669 sexies secondo comma, laddove si prevede che. “.. *Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, (il giudice) provvede con decreto motivato assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tale caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a 15 giorni, assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a 8 giorni, per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il giudice , con ordinanza, conferma, modifica o revoca, i provvedimenti emanati con decreto.*

- Identico discorso vale per l'articolo 669 septies in particolare ove prevede la liquidazione delle spese a carico del soccombente per i provvedimenti di reiezione.
- Un vantaggio enorme, in termini di deflazione del contenzioso si ritrova nel disposto dell'articolo 669 octies come modificato dalla legge 80 del 2005 laddove,

in caso di ordinanza di accoglimento del provvedimento di urgenza, non impone più la fissazione di un termine perentorio per l'inizio della causa di merito, lasciata invece alla eventuale volontà delle parti. Osserva al proposito il Prof. Luca Nela (opera citata) che “*quel che più conta, tuttavia, è il sesto comma dell'art. 669 octies così come modificato dalla novella L. 80/2005. Per i provvedimenti di urgenza, per tutti i provvedimenti cautelari anticipatori nonché per i provvedimenti emessi a seguito di denuncia di nuova opera o di danno temuto, non vale il principio secondo cui è necessario intraprendere e portare a termine la causa di merito affinché il provvedimento cautelare risulti definitivo. Per lo stesso motivo, l'estinzione del giudizio di merito non determina l'inefficacia dei provvedimenti cautelari anticipatori, neppure se concessi in corso di causa (settimo comma).*

Ovviamente, tutto questo non può escludere che il giudizio di merito sorga e termini comunque, ma ciò è lasciato alla libera determinazione della parte, che potrà essere tanto la parte che ha chiesto la misura cautelare, quanto chi l'ha subita”.

L'applicazione di questa norma renderebbe, tra l'altro, identici gli effetti ultrattivi previsti dall'art. 189 disp. att. c.p.c. per l'ordinanza presidenziale e del Giudice Istruttore rese in corso di causa di separazione e divorzio a quelli di cui al provvedimento emesso, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., in via urgente e cautelare dal Tribunale per i Minorenni nei procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.

- Altra norma certamente ed utilmente applicabile anche in vista dell'omologazione, anche processuale, tra figli legittimi e naturali si rinviene nell'art. 669 decies c.p.c. che regola “*la competenza, i presupposti e le modalità per la revoca e la modifica dei provvedimenti emessi*” in modo assai simile a quanto previsto dall'art. 709 quarto comma c.p.c..
- **Reclamabilità:** l'art. 739 c.p.c. prevede unicamente la reclamabilità alla Corte d'appello (Sezione Minorenni) entro **dieci giorni** dalla comunicazione del provvedimento, mentre l'art. 669 *terdecies* c.p.c. stabilisce:
 - *che il reclamo si propone nel termine di 15 giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore.*

- *che le circostanze ed i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti nel rispetto del principio del contraddittorio nel relativo procedimento*
 - *che il Giudice del reclamo può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti*
 - *che il Giudice deve convocare le parti;*
 - *che il Giudice deve pronunciare entro venti giorni dal deposito del ricorso ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare;*
 - che il reclamo non sospende l'esecuzione, ma che il Giudice "...può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione".
- Ulteriore differenza è che il reclamo di cui all'art. 739 c.p.c. è soggetto alla sospensione dei termini del periodo feriale quello dell'art. 669-terdecies c.p.c. non lo è.
- Quanto al giudice competente per il reclamo, tenuto conto del precedente conflitto giurisprudenziale, considerate le osservazioni di Mario Finocchiaro (opera citata) che richiama correttamente il quarto comma dell'articolo 38 disp. att. che prevede la competenza della corte di Appello sezione per i minorenni e soprattutto in applicazione analogica dell'articolo 708 quanto comma c.p.c. si ritiene che il giudice del reclamo del 669 terdecies sia la Corte di Appello sezione per i Minorenni e non altro collegio o altro Tribunale limitrofo.
- Un ultimo accenno sull'eseguibilità dei provvedimenti che in caso di applicazione del cautelare uniforme è compiutamente normata dall'articolo 669 duodecies che permetterebbe di superare le divergenze di opinione sino ad ora emerse sulle modalità di esecuzione dei provvedimenti del T.M.

Torino li 16 giugno 2006

Avv. Giulia Facchini